



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 236048 del 15 novembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di qualifica professionale di “Operatore socio sanitario”

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se un attestato di qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” rilasciato dalla Regione Veneto e conseguito a seguito di un corso della durata di 12 mesi possa considerarsi titolo valido ai fini dell’acquisizione del requisito professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012, ai fini della verifica del possesso della qualificazione richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;*
- b) (...)
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Ciò premesso, con riferimento all’attestato di qualifica professionale in discorso, la scrivente Direzione ritiene che lo stesso non rientri tra quelli indicati alle lettere a) e c) del citato articolo 71, comma 6.



Non si tratta, infatti, né di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o universitario, né di un titolo di studio rilasciato da altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale (sulla base delle informazioni fornite, infatti, si evince che l'effettiva durata del corso è stata di soli 12 mesi) né di un corso abilitante all'avvio e all'esercizio di un'attività commerciale che, in tal senso e con tale specifica finalità, è autorizzato dalla Regione competente per territorio.

Ciò nonostante si riscontrano nel piano di studi allegato materie che potrebbero avere un'attinenza con il commercio alimentare, trattasi nello specifico della materia "Elementi di igiene" ed "Igiene dell'ambiente".

Si ritiene, pertanto, di precisare che, per quanto riguarda i criteri di valutazione per stabilire la validità o meno di un attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, qualora la qualificazione sia stata conseguita al termine di corsi professionali di durata inferiore al triennio nei quali siano presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla manipolazione degli alimenti, la qualifica ottenuta potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella riconosciuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.

Ove tale attestato non sia ritenuto valido ai fini della qualificazione richiesta il soggetto in questione può frequentare uno dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, così come stabilito dall'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

BB/IV-Q-RA ts